



**TRIBUNALE DI PALERMO  
PRIMA SEZIONE CIVILE**

riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati:

dott. Francesco Micela	Presidente
dott. Giulio Corsini	Giudice (est.)
dott.ssa Donata D'Agostino	Giudice

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

nel procedimento *ex art. 702 bis c.p.c.* iscritto al N.R.G 16636/2022 vertente

tra

**GIUFFRIDA SALVATORE**, nato a [redacted] (c.f.: [redacted]),  
residente a [redacted] elettivamente domiciliato presso l'Avv.to Girolamo  
Rubino, che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente agli Avv.ti Giuseppe  
Impiduglia e Sergio Giovanni Verga

- **ricorrente** -

E

**VASTA DAVIDE MARIA**, nato a [redacted] il [redacted] (C.F. [redacted]) e  
residente a [redacted] elettivamente domiciliato presso gli  
Avv.ti Agatino Luigi Di Stallo e Andrea Nicosia, dai quali è rappresentato e difeso  
congiuntamente e disgiuntamente

- **resistente** -

**E NEI CONFRONTI DI**

**ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA, PRESIDENZA REGIONE SICILIA, UFFICIO  
ELETTORALE REGIONALE**, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Stato  
di Palermo, ove sono domiciliati *ex lege*

e con l'intervento del Pubblico Ministero

**MOTIVAZIONE**



Con ricorso del 15 dicembre 2022, proposto ai sensi degli artt. 22 D.Lgs. n. 150/11 e art. 702 ter c.p.c., depositato in data 19 dicembre 2022, Giuffrida Salvatore, candidato nella circoscrizione della Provincia di Catania alle elezioni quale deputato dell'Assemblea regionale Siciliana del 25.9.2022, adiva l'intestato Tribunale al fine di ottenere l'accertamento della ineleggibilità di Vasta Davide Maria e la conseguente declaratoria della decadenza dello stesso dalla carica di Deputato dell'Assemblea Regionale Siciliana, alla quale il resistente era stato eletto all'esito delle elezioni del 25.9.2022, trovandosi il medesimo, a suo dire, in una situazione d'ineleggibilità ai sensi dell'art. 10 lett. a) e lett. b) della l.r. siciliana 29/1951, in quanto, anche dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e anche dopo il momento dell'elezione, egli aveva rivestito la qualifica di consigliere di amministrazione, con delega, della C.O.T. Società cooperativa.

Il ricorrente deduceva, tra l'altro, a fondamento della propria domanda, che la C.O.T. Società cooperativa non solo avrebbe goduto (e godrebbe ancora) di autorizzazioni e sovvenzioni statali e regionali, ma intratterrebbe rapporti economici e contrattuali con enti statali e con la Regione Sicilia stessa, godrebbe di contributi statali e di agevolazioni per finanziamenti garantiti dal Fondo centrale di garanzia.

Inoltre, in violazione dell'art. 10 bis della l. r. 29 del 1951, l'on. Vasta non avrebbe eliminato la causa di ineleggibilità nel termine previsto per il caso di scioglimento anticipato dell'Assemblea Regionale, ovvero quello di dieci giorni successivi alla convocazione dei comizi elettorali.

Giuffrida Salvatore chiedeva, dunque, che venisse accertata l'ineleggibilità dell'On. Vasta alla carica di deputato dell'Assemblea Regionale siciliana, con conseguente dichiarazione della sua decadenza dalla carica e l'accertamento e la dichiarazione del suo diritto - primo dei non eletti nella lista denominata "De Luca Sindaco di Sicilia - Sud chiama Nord" a ricoprire la carica di Deputato dell'Assemblea Regionale siciliana, per la circoscrizione elettorale della Provincia di Catania, in sostituzione del resistente.

Si costituiva in giudizio Vasta Davide Maria il quale contestava tutto quanto rappresentato e dedotto dalla controparte; più in particolare, tra l'altro: lamentava, preliminarmente l'improcedibilità del ricorso perché avente ad oggetto, a suo dire, il verbale di proclamazione degli eletti, non impugnabile ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 150/2011, e non la delibera di convalida delle elezioni dell'Assemblea; l'inammissibilità del ricorso perché tardivo, in quanto depositato oltre i trenta giorni previsti dal quarto comma del



medesimo art. 22, sollevando in via subordinata questione di legittimità costituzionale della norma, in relazione all'art. 51 Cost., nella parte in cui non assoggetterebbe anche l'impugnazione del verbale di impugnazione al medesimo termine perentorio di trenta dalla sua pubblicazione.

Nel merito, il resistente deduceva che nel caso di specie non ricorresse per le ragioni meglio specificate in ricorso alcuna delle ipotesi di ineleggibilità di cui agli artt. 10 lett. a e 10 lett. b) della legge regionale n. 29 del 1951. Difatti, la C.O.T. Società cooperativa avrebbe esclusivamente uno scopo mutualistico e non volto alla realizzazione di un profitto di soggetti privati; in secondo luogo, nello specifico, non avrebbe sottoscritto contratti di somministrazione (posti dalla legislazione regionale come causa di ineleggibilità) bensì solo contratti di appalto con soggetti pubblici, regionali o nazionali; non avrebbe ricevuto alcuna specifica autorizzazione pubblica, se non il riconoscimento della idoneità igienico - sanitaria per l'attività di produzione e commercializzazione di prodotti a base alimentare, ed infine non avrebbe ricevuto alcun finanziamento o sovvenzione pubblica, così come indicate nell'art. 10 lett. b) della legge regionale siciliana.

In ulteriore subordine, come detto, sollevava la questione di legittimità costituzionale della normativa regionale siciliana in materia di ineleggibilità - ai sensi degli artt. 10 lett. a) e lett b.) - nella parte in cui non esclude, come invece previsto dalla legge del 23.4.1981, art. 3, recante le ipotesi di ineleggibilità dei consiglieri regionali delle Regioni a statuto Ordinario, e dall'art. 10 del d.P.R. del 30.3.1957 T.U delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati - i dirigenti delle cooperative e dei consorzi, iscritti regolarmente nei registri della Prefettura, dalle ipotesi di ineleggibilità, per violazione dell'art. 3 e 51 Cost., costituendo questa una irragionevole discriminazione per i deputati regionali dell'Assemblea Siciliana.

Vasta Davide Maria, dunque, concludeva chiedendo il rigetto della domanda, giacché infondata in fatto e in diritto, ritenendo non integrata alcuna delle ipotesi di cui all'art. 10 della Legge Regionale n. 29/1951.

Depositava memoria l'Avvocatura distrettuale dello Stato per sollevare il difetto di legittimazione passiva dell'Assemblea Regionale Siciliana, della Presidenza della Regione Sicilia nonché dell'Ufficio elettorale centrale regionale presso la Corte di Appello di Palermo.



La causa veniva istruita esclusivamente tramite l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti in ragione del suo carattere meramente cartolare.

Indi, trasmessi gli atti al P.M. per il relativo parere, all'udienza del 17.2.2023, dopo che alle parti era stato concesso termine per il deposito di note difensive, i componenti discutevano la controversia ed il Collegio riservava la decisione.

1. Preliminarmente sulla improcedibilità ed inammissibilità del ricorso sollevata dal resistente e sulla chiamata in giudizio dell'Assemblea Regionale Siciliana e degli altri Enti evocati

Va detto preliminarmente che il ricorso in materia di eleggibilità è regolato dall'articolo 22 del d.lgs. 150/2011 il quale prevede l'applicazione del rito sommario di cognizione, disciplinato dagli artt. 702-bis e segg. c.p.c.

Peraltro, il quarto comma dell'art. 22 del d.lgs. 150/2011 dispone che il ricorso avverso le deliberazioni adottate in materia di eleggibilità deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data finale di pubblicazione della deliberazione, ovvero dalla data di notificazione di essa, quando è necessaria; il successivo quinto comma prevede espressamente che tali termini siano considerati perentori.

Ora, il resistente nel caso di specie ha preliminarmente dedotto che il ricorrente Giuffrida Salvatore avrebbe non solo impugnato il verbale di proclamazione in luogo della delibera di convalida delle elezioni adottato dall'Assemblea regionale, ma lo avrebbe fatto anche tardivamente, decorso infruttuosamente il termine perentorio dei trenta giorni.

Invero, tuttavia, si deve osservare che nel caso di specie è stata proposta un'azione popolare in materia elettorale, volta a far valere una causa di ineleggibilità di un candidato eletto all'Assemblea regionale. Giurisprudenza di legittimità (Corte di Cassazione 18150/2018 e 21582/2020) ha affermato che: *“il giudizio introdotto per mezzo dell'azione popolare, involgendo questioni di diritto soggettivo perfetto, non è sottoposto al rispetto dei termini perentori, in ragione della sua natura non impugnatoria a differenza del caso in cui la materia controversa sia stata oggetto di un tempestivo e specifico esame da parte dell'organo amministrativo competente, perché, in tale ipotesi, il ricorso, introdotto ai sensi della L. n. 108 del 1968, art. 19, comma 1 e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 22, comma 4, deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione di convalida degli eletti, ovvero dalla data della notificazione di essa, quando necessaria. Nel principio esposto è ben*



*evidenziato che, perché il ricorso abbia effettivamente natura impugnatoria, deve essere stato adottato preventivamente un provvedimento che abbia ad oggetto la specifica causa (d'incandidabilità) oggetto dell'azione, in ciò dovendosi identificare la "materia controversa", secondo la precisa qualificazione contenuta nella pronuncia illustrata."*

L'eccezione di tardività proposta è pertanto infondata.

Peraltro, fermo restando quanto sin qui affermato, di per sé solo decisivo, anche a volere ritenere che il ricorrente abbia inteso, implicitamente, impugnare il verbale di proclamazione dei risultati elettorali - stante la mancata adozione al momento della presentazione del ricorso della delibera di convalida delle elezioni in oggetto da parte dell'Assemblea Regionale - il ricorso sarebbe comunque tempestivo.

Il ricorrente, infatti comunque, ha depositato il ricorso in data 19.12.2022, ovvero entro il termine di trenta giorni dalla data finale di pubblicazione del verbale di proclamazione nel Comune di Pedara (comune di residenza di Giuffrida Salvatore) operata dal 4.11.2022 sino al 4.12.2022 (confronta doc. 1 e 2 allegati al ricorso introduttivo).

Quanto alla chiamata in giudizio dell'Assemblea Regionale Siciliana e degli altri Enti, si osserva che essa, in assenza di domande specifiche, assume la veste di mera *litis denunciatio* per i conseguenti eventuali adempimenti derivanti dall'esito del giudizio.

## 2. La normativa regionale applicabile e rilevante nel caso di specie.

Giova rammentare che le cause di ineleggibilità, quale quella contestata nel caso di specie, sono stabilite allo scopo di garantire la eguale e libera espressione del voto, tutelata dall'art. 48 Cost., rispetto a qualsiasi possibilità, di "*captatio benevolentiae*" esercitabile da, o nei confronti, del candidato, tali da arrecare un *vulnus* alla *par condicio* con gli altri candidati (Cass. 2006/22280; 2010/12563).

La loro integrazione determina la decadenza dalla carica del soggetto ineleggibile, che non l'abbia tempestivamente rimossa.

In ogni caso il diritto di elettorato passivo - quale diritto politico fondamentale, può essere unicamente disciplinato da leggi generali che possono limitarlo soltanto al fine di realizzare altri interessi costituzionali parimenti fondamentali e generali (quali quelli, ad es., tutelati dal citato art. 48), con la conseguenza che - fermo il divieto di interpretazione analogica in materia di cause di ineleggibilità - le relative disposizioni possono tuttavia



essere interpretate, nel rispetto del canone della ragionevolezza, in senso "estensivo" rispetto alla mera interpretazione letterale della norma.

La Suprema Corte di Cassazione, con orientamento consolidato, infatti, ha ritenuto che il carattere eccezionale delle norme limitanti l'eleggibilità precluda l'interpretazione analogica ma non quella estensiva, che non altera la portata delle disposizioni ma è diretta ad identificarne il contenuto in base alla *ratio* delle disposizioni medesime. (cfr. Corte di Cassazione n. 3245/1977), e ciò in applicazione del disposto degli artt. 12 e 14 delle Disposizioni Preliminari al Codice Civile.

Delineata la *ratio* delle disposizioni in materia di ineleggibilità, deve specificarsi che l'art. 10 lett. a) della legge regionale siciliana n. 29 del 1951 prevede che *"non sono eleggibili inoltre: lett.a) coloro che in proprio o in qualità di rappresentati legali, amministratori e dirigenti di società o di imprese private risultino vincolati con lo Stato o con la Regione per contratti di opere o di somministrazione, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative, che importino un obbligo di adempimenti specifici, l'osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o l'autorizzazione è sottoposta;"*.

La lett. b) della medesima disposizione prevede, inoltre, che non sono eleggibili anche coloro che sono *"rappresentanti, amministratori e dirigenti di società ed imprese volte al profitto di privati, che godano di contributi, concorsi, sussidi o garanzie da parte dello Stato o della Regione"*.

Ora, preliminarmente deve affermarsi l'infondatezza dei dubbi di legittimità costituzionale di tali disposizioni, sollevati da parte resistente, nella parte in cui non prevedono l'esclusione dalle cause di ineleggibilità, come invece viene fatto dalla legge del 23.4.1981, art. 3, recante le ipotesi di ineleggibilità dei consiglieri regionali delle Regioni a statuto Ordinario, e dall'art. 10 del d.P.R. del 30.3.1957 T.U. delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati, dei dirigenti delle cooperative e dei consorzi, iscritti regolarmente nei registri della Prefettura, incorrendo così nella violazione dell'art. 3 e 51 Cost., costituendo questa una irragionevole discriminazione per i deputati regionali dell'Assemblea Siciliana.

Invero la questione appare manifestamente infondata: tenendo conto della *ratio* e dello scopo della normativa in materia di ineleggibilità, appare perfettamente coerente che il legislatore regionale, nell'esercizio della propria autonomia e discrezionalità, allo scopo di garantire la piena autonomia dei deputati eletti, da eventuali scopi terzi e personali, e



anche dell'elettorato durante il periodo elettorale, non abbia inteso escludere dalla disciplina in materia di ineleggibilità i dirigenti delle cooperative e dei consorzi, iscritti regolarmente nei registri della Prefettura.

Peraltro, pronunciandosi in un caso coinvolgente la Regione Sicilia, la Corte Costituzionale con sentenza n. 162/2019 ha dichiarato manifestamente inammissibile le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Palermo dell'art. 10 comma 1 *bis* della legge regionale n. 29 del 1951, in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione.

Nel dettaglio ha statuito che *“la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni) ha modificato l'art. 122 Cost.; a seguito della riforma, i casi di ineleggibilità e incompatibilità dei consiglieri regionali costituiscono materia di legislazione ripartita tra lo Stato e le Regioni ordinarie, le quali possono esercitare la propria competenza nel rispetto dei principi fondamentali dettati dalla legislazione statale; che, in attuazione di questa legge costituzionale, è stata adottata la legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione), la quale ha fissato i principi fondamentali che le Regioni a statuto ordinario devono osservare; l'art. 2, comma 1, lettera a), stabilisce che le Regioni a statuto ordinario possono prevedere i casi di ineleggibilità «qualora le attività o le funzioni svolte dal candidato, anche in relazione a peculiari situazioni delle Regioni, possano turbare o condizionare in modo diretto la libera decisione di voto degli elettori ovvero possano violare la parità di accesso alle cariche elettive rispetto agli altri candidati»”.*

Peraltro nella sentenza n. 134/2018, la Corte Costituzionale aveva osservato sul punto che *“[i]l nuovo assetto delle attribuzioni legislative in materia e l'ampio spazio lasciato alla legislazione regionale dall'intervenuta disciplina statale di cornice relativamente alle cause di ineleggibilità e incompatibilità hanno consentito nuove e diverse possibilità di intervento legislativo delle regioni ordinarie”* e ha concluso nel senso che, proprio nello specifico, la Regione Siciliana *“non può incontrare, nell'esercizio della propria potestà legislativa primaria, limiti eguali a quelli che, ai sensi dell'art. 122 Cost., si impongono alle Regioni a statuto ordinario, ciò di cui si ha conferma nell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione) (sentenza n. 143 del 2010).*

Sulla base di tali elementi, e proprio in ragione dell'autonomia statutaria di cui gode la Regione Siciliana, che incontra i soli i limiti dell'*«armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica»* e di quanto stabilito dallo statuto speciale; di



conseguenza (sentenza n. 372 del 1996), le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal resistente appaiono manifestamente infondate.

3. Sull'ipotesi di ineleggibilità di Vasta Davide Maria per violazione dell'art. 10 lett. a. della legge regionale n. 29 del 1951.

Ora, in merito alla posizione di Vasta Davide Maria risulta che:

- come si evince dalla visura camerale della C.O.T. Società cooperativa, abbia ricoperto la carica di consigliere di amministrazione, con funzioni di consigliere delegato, fino alla data di approvazione del bilancio al 31.12.2021 (confronta doc. 5 allegato al ricorso introduttivo);
- sia stato confermato nella posizione di consigliere di amministrazione, giusto verbale di assemblea dei soci del 22.7.2022, depositato regolarmente alla Camera di commercio (doc. 1 allegato controricorso);
- all'assemblea straordinaria dei soci della C.O.T. del 4.11.2022, abbia confermato le proprie dimissioni "già inviate a mezzo PEC in data 19.10.2022", con restituzione delle deleghe (come dedotto dal resistente in sede di comparsa di costituzione; tuttavia);
- abbia dunque sostanzialmente mantenuto la carica per tutto il 2022 (doc. 6 allegato al ricorso introduttivo).

Sotto il profilo, pertanto, della condizione soggettiva, Vasta Davide Maria ha rivestito la carica di amministratore delegato della C.O.T. Società cooperativa, con delega per la gestione del personale, dal luglio del 2019 sino al 2022; tenuto conto che le elezioni del Presidente della Regione e dei Deputati dell'Assemblea regionale sono state indette con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 491 dell'8.8.2022, pubblicato in Gazzetta in data 10.8.2022, con convocazione dei comizi elettorali per la data del 25.9.2022, le dimissioni risultano essere state formalizzate solo successivamente alla competizione elettorale.

4. Le cause di ineleggibilità di cui all'art. 10 lett. a) della legge regionale 29 del 1951.

Il ricorrente ha esposto, quale primo motivo di ricorso, la circostanza per cui la C.O.T. Società cooperativa, della quale Vasta Davide Maria è stato consigliere di amministrazione con deleghe per la gestione del personale, ben oltre le competizioni elettorali, risulti vincolata con lo Stato o con la Regione per "contratti di opere o di somministrazione", nonché per "concessioni o autorizzazioni amministrative....".





Sul punto, dagli atti è emerso (confronta visura della società all. al ricorso introduttivo) che tale Società, con sede legale a Palermo, svolge la propria attività a mezzo di unità locali (Cefalù PA- Pedara - Priolo Gargallo SR - Siracusa - Trapani - Villafranca Tirrena ME), ovvero con impianti operativi - amministrativi e gestionali sparsi in tutti il territorio regionale.

È altresì emerso che tale Società abbia, tra l'altro, sottoscritto con la Prefettura di Palermo due convenzioni di servizio di somministrazione di pasti al personale della Polizia di Stato ed al personale della Guardia di Finanza, proprio in occasione delle elezioni politiche ed elezioni regionali siciliane del 25.9.2022 nei Comuni di Palermo, Monreale e Bagheria (confronta doc. 19 alle note del 7.2.2023); ha erogato il servizio di ristorazione mensa presso i locali dell'Arsenale Militare Marittimo di Augusta per il Ministero della Difesa, nella veste di ausiliaria R.T.I. mandataria della Vivenda, dal 1.7.2022 al 31.12.2022 (quindi, durante il periodo elettorale in questione); ha erogato il servizio di mensa presso le Caserme "Cangialosi" e "Mazzarella" della Guardia di Finanza di Palermo negli anni 2019 - 2022, come da pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Serie Speciale - Contratti Pubblici del 30.8.2019 dell'aggiudicazione con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di seguito prorogato sino al 2023 (Doc. 8, allegato al ricorso introduttivo); come da D.D. n. 1042/Cerim., la Presidenza della Regione Siciliana ha conferito alla C.O.T. Società cooperativa l'incarico n. prot. 1175 del 10.4.2019 per lo svolgimento di un servizio di *catering* presso la Presidenza stessa (all. 14 al ricorso introduttivo).

Inoltre in seno alla relazione sulla Gestione al 31.12.2021, allegata al bilancio di esercizio del 31.12.2021, depositato alla Camera di commercio, della C.O.T. Società cooperativa è dato leggersi, sotto la voce *"andamento della gestione"*, che: *"nel 2021, la COT, in qualità di consorziata CNS, ha avuto riconfermata l'aggiudicazione dell'appalto relativo alla gestione della cucina per servizio di ristorazione degenti e ristorazione per soggetti terzi, del P.O. di Cefalù, comprensivo della ristrutturazione ed adeguamento tecnologico dei locali e delle attrezzature. .... Sin dal mese di maggio 2021, è stata avviata la gestione del servizio di mensa per gli IPM di Palermo, Catania, Messina e Caltanissetta. Si tratta di tre contratti con buona marginalità che hanno sviluppato un fatturato mensile di circa € 50.000,00. ....in questo contesto, le Aziende ospedaliere hanno stipulato appositi contratti ponte in attesa della definizione di una nuova procedura, e dall'Agosto del 2021 hanno avuto inizio i servizi di ristorazione ospedaliera presso i P.O. di Avellino....In data 15.12.2021, è stato finalmente inaugurato il nuovo Bar all'interno*



dell'Ospedale Civico di Palermo, interamente ristrutturato da COT. ..”(all. 16 al ricorso introduttivo).

Si tratta, a ben vedere, di un soggetto economico avente una molteplicità di rapporti contrattuali con soggetti pubblici statali e regionali, come quelli sopra elencati, che concretizzano proprio quel pericolo di *captatio benevolentiae*, che tali norme invero mirano a scongiurare.

Le suddette norme, dettate in materia di ineleggibilità dal legislatore regionale, infatti vanno interpretate non solo evolutivamente (le norme sono state adottate nel 1951) ma anche estensivamente, seppur mai in via analogica, tenendo conto proprio della *ratio legis*.

Deve ritenersi, sul punto, che i rapporti contrattuali – che legano e che hanno legato la C.O.T. Società cooperativa alla Regione e ad altri enti pubblici – e gli obblighi ed i diritti reciproci che ne discendono sono identici, nella sostanza, a prescindere dal *nomen iuris* che a detti contratti le parti hanno inteso attribuire (siano essi contratti di opere, di somministrazione, di appalto di servizi, di appalto di forniture e così via). Tanto più che il giudice non può dirsi in alcun modo vincolato, nell'attività interpretativa, alla specifica etichetta che le parti contrattuali hanno dato al contratto stesso (confronta *ex multis* Corte di Cassazione n. 16939/2018).

Ed è proprio l'esistenza di tale fascio di rapporti economici contrattuali che lega la società, di cui il soggetto candidato è amministratore, e gli enti pubblici (in disparte il *nomen iuris*) a far nascere l'esigenza di prevedere una causa di ineleggibilità, proprio allo scopo di scongiurare il verificarsi di effetti distorsivi durante la fase pre-elettorale.

Nel caso che ci occupa, quindi la C.O.T. Società cooperativa ha intrattenuto rapporti contrattuali con soggetti pubblici, facenti parte dello Stato e della Regione Sicilia, rilevanti ai sensi dell'art. 10 lett. a) l.r. siciliana 29/1951.

Si aggiunga che l'art. 10 lett. a) fa riferimento anche ad eventuali autorizzazioni e concessioni di cui la società è stata destinataria.

Sul punto, si rileva che la C.O.T. Società cooperativa di è stata destinataria di un'autorizzazione regionale n. 38 del 9.6.2003 per la produzione di pasti e piatti pronti, e la n. 84 del 3.10.2002, di natura igienico sanitaria nonché di un'autorizzazione da parte del Comune di Palermo, la n. 6977 del 29.7.2008, al pubblico esercizio, per l'apertura del Bar presso la Cittadella universitaria a Palermo (pag. 18 e 21, visura camerale, allegata alla produzione di parte ricorrente).



Deve concludersi, quindi, nel senso di ritenere configurata detta ipotesi di ineleggibilità.

5. Per quanto riguarda, invece, le cause di ineleggibilità descritte dall'art. 10 lett. b).

Deve premettersi che l'art. 10 lett. b della l.r. siciliana 29/1951 disciplina come causa di ineleggibilità l'ipotesi di *"rappresentanti, amministratori e dirigenti di società ed imprese volte al profitto di privati, che godano di contributi, concorsi, sussidi o garanzie da parte dello Stato o della Regione"*.

Peraltro, sia lo Stato sia la Regione non sono dotati di autonomia giuridica e pertanto operano attraverso le proprie articolazioni interne - ministeri o assessorati - e tramite soggetti, che seppur dotati di una propria soggettività, sono comunque enti strumentali, ovvero organi indiretti di Stato e Regioni, che vanno ricompresi all'interno di tali categorie più ampie.

Nel solco di tale considerazione, l'art. 10 lett. b) - proprio per la contrapposizione di tale articolo all'art. 8 della l.r. siciliana 29/1951, che invece profila le ipotesi di ineleggibilità per i soggetti candidati che operano nell'ambito di soggetti o enti pubblici - utilizza l'espressione *"società e imprese volte al profitto del privato"* quale categoria generica all'interno della quale fare rientrare tutte le società e imprese, di diritto privato. E ciò anche alla luce della circostanza che - proprio a differenza del legislatore nazionale - il legislatore regionale non ha inteso in alcun modo sottrarre le società cooperative alla disciplina dettata in materia di ineleggibilità.

Ciò premesso, la C.O.T. Società cooperativa ha, in primo luogo, ricevuto agevolazioni e finanziamenti garantiti dall'I.R.C.A.C., Istituto Regionale per Credito alla Cooperazione.

Tale ente, costituito con la legge regionale n. 12/1963, elargisce benefici economici alle società cooperative, con sede nel territorio regionale e costituisce un ente strumentale della Regione sottoposto alla vigilanza e alla tutela dell'Assessorato Regionale per la cooperazione; i mezzi economici per l'esercizio dell'attività di detto Istituto provengono proprio dai fondi Regionali ed è la Regione, con apposite leggi, a determinare la tipologia di operazioni di credito e del relativo tasso di interesse; il C.D.A. dell'I.R.C.A.C. viene nominato con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore Regionale alle attività produttive.

A ciò si aggiunga che, come emerge dal Bilancio consolidato della Regione, depositato in atti, l'I.R.C.A.C. appartiene al G.A.P. - Gruppo Amministrazioni Pubbliche, quale organismo strumentale.



Nello specifico, come detto, con nota del 31.1.2023, detto Istituto ha specificato che la C.O.T Società cooperativa ha beneficiato di un finanziamento direttamente concesso dall'Istituto e ancora in fase di restituzione; nonché di altre agevolazioni consistenti in un contributo in conto interessi su operazioni finanziarie concesse da terzi, a quella data, non ancora integralmente erogati (doc. 20, alle note del 7.2.2023).

Deve, inoltre, evidenziarsi la C.O.T. Società cooperativa ha ricevuto “*contributi pubblici in conto impianti e in conto esercizio*”, come emerge dal Bilancio di esercizio al 31.12.2021 (confronta pag. 12 di 47 del bilancio depositato in atti).

Ricorre pertanto anche tale fattispecie di ineleggibilità.

#### 6. Conclusioni

Per tutti i motivi sin qui esposti, deve pertanto dichiararsi l'ineleggibilità di Vasta Davide Maria alla carica di deputato dell'Assemblea Regionale, con conseguente declaratoria di decadenza dello stesso.

Si dispone la trasmissione al Presidente della Regione per i conseguenti adempimenti.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenuto conto dell'istruttoria di natura cartolare e del valore indeterminabile del procedimento. Nulla sulle spese nei riguardi del rapporto processuale con l'Assemblea Regionale e gli altri Enti evocati, stante la natura della chiamata in giudizio.

#### **P.Q.M.**

- a) dichiara che Vasta Davide Maria è ineleggibile alla carica di deputato dell'Assemblea Regionale Siciliana in relazione alle elezioni svoltesi in data 25.9.2022 e, per l'effetto, lo dichiara decaduto;
- b) condanna Vasta Davide Maria alla refusione delle spese processuali in favore di Giuffrida Salvatore, che liquida nella misura di € 6.713,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge.

Così deciso in Palermo, in camera di consiglio in data 2 marzo 2023.

Il giudice relatore

*Giulio Corsini*

Il Presidente

*Francesco Micela*

